

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4327

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASCOLAT, MACCIOTTA, VISCO, BELLOCCHIO, BARBERA,  
FERRARA, GASPAROTTO, FACHIN SCHIAVI, BORDON**

*Presentata l'8 novembre 1989*

Modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per l'aumento delle quote devolute alla Regione dei tributi dello Stato riscossi nel territorio regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge che abbiamo l'onore di porre al vostro esame, intendiamo riaprire un problema che costituisce secondo la nostra valutazione una garanzia sul fronte delle entrate ordinarie per una regione come il Friuli-Venezia Giulia, che proprio per quanto riguarda la compartecipazione ai tributi erariali, secondo una norma del proprio statuto (articolo 49), appare evidentemente sbilanciata in modo negativo rispetto a quanto già acquisito da regioni come la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta o che si accingono ad acquisire come il Trentino-Alto Adige in base al disegno di legge (atto Camera n. 3644) all'esame delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze e già approvato dal Senato.

Con la proposta di legge in esame, intendiamo sottolineare comunque che non riteniamo porre al vostro esame un provvedimento con la sola volontà di determinare un puro e semplice atto equilibratore fra le regioni a statuto speciale, sul versante delle entrate certe ordinarie.

Le ragioni, semmai, di ciò sono incluse in un nucleo di problemi o di questioni che proprio in questa fase del dibattito politico e costituzionale e soprattutto in rapporto alle scelte di governo emergono con sempre maggiore evidenza.

Vogliamo infatti ricordare che, proprio alla luce delle recenti misure della legge finanziaria (tagli consistenti ai trasferimenti sulle leggi di settore alle regioni a statuto speciale), si è aperto un dibattito

che non vale solo il merito del problema della difesa della specialità sul fronte delle entrate finanziarie. Cosa di per sé già rilevante per dare concretezza alla scelta costituzionale delle specialità, ma si dischiude sull'intero arco delle questioni del regionalismo in generale e di quello ad autonomia differenziata in particolare.

Infatti, molto significativo in questo senso appare il dibattito che si va svolgendo alla Commissione bicamerale per le questioni regionali su questi temi, con il contributo di uomini come Massimo Severo Giannini, Livio Paladin, Giuliano Amato, Gianfranco Pasquino, Augusto Barbera e altri ancora.

Al centro di questo dibattito vi è il valore della specialità oggi, dopo una lunga fase storica attraversata da fasi alterne e differenti, della esperienza regionalista nel nostro Paese.

Per parte nostra non solo auspichiamo, e per questo siamo fortemente impegnati, ma crediamo vivamente che questa fase di dibattito e di ricerca possa aprire nuove condizioni allo sviluppo del ruolo delle autonomie regionali nel nostro Paese e di quelle speciali in particolare.

Diciamo questo perché il sistema regionale nel nostro Paese è da concepirsi come una ricchezza dello sviluppo democratico e delle forme di governo nel rapporto dello Stato con i cittadini e l'organizzazione economica, sociale, culturale della società.

Però è chiaro che, se dal dibattito potranno emergere nuove linee o nuove conferme allo Stato regionalista, oggi nel breve periodo si pongono delle « urgenze » che vanno assunte immediatamente dal Parlamento e naturalmente dal Governo.

Esse sono a nostro avviso: una ricognizione dello stato delle autonomie regionali e in particolare di quelle speciali, che dev'essere di supporto al dibattito istituzionale e politico e alle scelte future, proponendo una linea di maggiore presenza del ruolo delle regioni nello stesso dibattito sulla riforma delle istituzioni del nostro Paese; la approvazione della riforma della finanza regionale per

quanto riguarda le regioni a statuto ordinario; la messa a fuoco del complesso delle norme di attuazione in maniera di autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale. Da qui essenzialmente la nostra proposta di legge.

Queste, onorevoli colleghi, ci sembravano le questioni preminenti che andavano richiamate in relazione a questa proposta di legge, che evidentemente ha una portata molto parziale rispetto al contesto generale dei problemi che oggi si pongono.

In conclusione, onorevoli colleghi, vogliamo ricordare che la proposta di legge al vostro esame consta essenzialmente di due articoli.

Il primo attiene ad un ritocco delle percentuali di compartecipazione ai contributi erariali riscossi sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Ci sembra che esso consideri due elementi, fra l'altro: il primo che comunque la proposta di modifica non è tale da raggiungere il livello di compartecipazione delle altre regioni a statuto speciali, se non per quanto riguarda la Sardegna; il secondo che, raggiungendo le quote per l'appunto della regione Sardegna, lascia aperta la strada alla possibile attivazione dell'articolo 50 dello Statuto e del completamento degli impegni del Parlamento rispetto a leggi come quella relativa alla cooperazione economica internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, nota come « legge sulle aree di confine », il cui *iter* definitivo è atteso da anni dalle popolazioni di quella regione.

Il secondo articolo riguarda una sanatoria rispetto alla penalizzazione che per effetto di disfunzioni contabili della Ragioneria generale dello Stato, secondo le stime dell'assessorato alle finanze del Friuli-Venezia Giulia, si sono determinati nel confronto delle competenze annuali alla regione medesima, rispetto alla legge 6 agosto 1984, n. 457, che modificava le quote di compartecipazione fissate precedentemente in base all'articolo 49 dello Statuto.

Onorevoli colleghi, considerata la ragionevole fondatezza di questa proposta di legge, confidiamo in una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. L'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

a) sette decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) sette decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 25-bis, aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

d) sette decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dai rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiunto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella regione;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

2. La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, delle quote dei proventi erariali indicati nel comma 1, viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

#### ART. 2.

1. Viene concesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia, un finanziamento di lire 200 miliardi, a titolo di conguaglio, relativamente alle minori entrate accertate, nel primo triennio di applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 457, rispetto alle previsioni del Ministero del tesoro in ordine alle compartecipazioni al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA per gli anni 1984, 1985 e 1986.